

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI DI MANOVRA

TRA

Terminali Italia S.r.l., Società soggetta alla direzione e coordinamento di RFI S.p.a., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA, con sede legale in Piazza della Croce Rossa n.1, 00161 – Roma; capitale sociale euro 7.345.686,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 06204310962–R.E.A. 1206926, nella persona di Mario Castaldo nella sua qualità di Legale Rappresentante Pro-Tempore domiciliato per la carica presso la sede Legale della società.

(di seguito anche “**Terminali Italia**” o “**TI**” o “**GU**”)

E

_____ (C.F. _____, P. IVA _____), con sede in _____, in _____, per la quale interviene _____ nato a _____, CF _____ nella sua qualità di _____.

(di seguito denominata “_____” o “**IF**”)

Premesso che:

- Il D. Lgs n. 112/2015, in attuazione della Direttiva 2012/34/UE del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, abrogando il D.lgs. n. 188/2003, ha parzialmente modificato la disciplina dei servizi da fornirsi alle imprese ferroviarie, introducendo, tra l'altro, la figura dell' <operatore dell'impianto di servizio>, intendendosi come tale “un'entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie [...]”;
- Per quanto rileva ai fini del presente contratto, il D. Lgs. n. 112/2015 pone a carico dell'operatore dell'impianto l'obbligo di garantire alle imprese ferroviarie l'accesso agli scali merci e ai servizi prestati in tale ambito.
- Con la Delibera n. 30/2016 del 23 marzo 2016 l'A.R.T ha dato avvio ad un procedimento di consultazione volto a stabilire le modalità più idonee per garantire l'economicità e l'efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria con riferimento ad alcuni impianti ferroviari italiani.
- La Delibera n. 18/2017/ART del 10.02.2017 ha definito il procedimento avviato con delibera n. 30/2016, individuando delle misure di regolazione volte a garantire l'economicità e l'efficienza dei servizi di manovra ferroviaria svolta con riferimento ad alcuni impianti ferroviari italiani.
- L'art 5.8 dell'Allegato A della delibera 18/2017/ART ha definito il Regolamento comprensoriale della manovra ferroviaria il quale disciplina che l'Assemblea Comprensoriale individua il Gestore Unico, in alternativa : “ad uno degli operatori comprensoriali o ad una aggregazione di essi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (a titolo di es esempio: consorzio, contratto di rete ai sensi della L. 33/2009)”.
- Gli Operatori Comprensoriali degli impianti ferroviari di Bologna Interporto, Bari Lamasinata, e Verona Quadrante Europa, hanno sottoscritto i relativi Recomaf.
- In data 20/10/2017 l'Assemblea Comprensoriale dell'Impianto Ferroviario di Verona Quadrante Europa ha nominato a partire dal 1/01/2018 e sino la 31-12-2022, la Rete RILVE, composta dagli Operatori Comprensoriali Terminali Italia e Quadrante Servizi, Gestore Unico della Manovra. il GU RETE RILVE, al suo interno ha demandato all'operatore comprensoriale Quadrante Servizi i compiti di ODM, ossia di soggetto che effettua le operazioni di manovra per conto del GU presso l'impianto e all'operatore comprensoriale Terminali Italia i compiti di Commercializzazione, contrattualizzazione e fatturazione della manovra primaria alle IF. Per i servizi presso Verona Quadrante Europa, pertanto Terminali Italia contrattualizza i servizi ai clienti su mandato e per conto del GU RILVE. (Anche relativamente alle attività di manovra primaria per tale impianto, per brevità e semplicità, di seguito Terminali Italia è denominato GU)



- In data 24/10/2017 l'Assemblea Comprensoriale dell'Impianto Ferroviario di Bologna Interporto ha nominato -a partire dal 1/01/2018 e sino la 31/12/2022- Terminali Italia Gestore Unico della Manovra (GU). Secondo i poteri conferiti dal Recomaf, nella medesima Assemblea Comprensoriale, il GU Terminali Italia ha nominato l'operatore comprensoriale Interporto di Bologna quale ODM, ossia il soggetto che effettua le operazioni di manovra per conto del GU presso l'impianto.
- In data 27/10/2017 l'Assemblea Comprensoriale dell'Impianto Ferroviario di Bari Lamasinata ha nominato a partire dal 1/01/2018 e sino la 31-12-2022, Terminali Italia Gestore Unico della Manovra.
- Terminali Italia ha in corso il processo di ottenimento presso l'ANSF del certificato di sicurezza e nelle more svolgerà l'attività oggetto del presente contratto interamente sotto la responsabilità dell'Impresa RFI in possesso di Certificato di Sicurezza.
- IF è in possesso di tutte le autorizzazioni, patenti, abilitazioni che la identificano quale Impresa Ferroviaria ed è in possesso Certificato di Sicurezza n. _____ rilasciato dall'ANSF;
- IF ha sottoscritto il Documento Organizzativo/Operativo relativo al Servizio di Manovra della località di servizio ove richiede lo svolgimento dei servizi.
- IF ha sottoscritto il contratto di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria co RFI per l'orario di servizio dell'anno di riferimento del presente contratto.
- le Parti hanno sottoscritto le Condizioni Generali di Contratto (CDG) e, ex 5.3 e art 12.7 delle stesse, con il presente contratto, che è accessorio e annesso alle CDG, intendono regolare i termini, le modalità di esecuzione e le condizioni economiche del servizio di manovra.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse ed i documenti allegati (di seguito "Allegati") al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Gli allegati al contratto sono:
 - Allegato 1 - Condizioni Economiche
 - Allegato 2 - Documento Organizzativo/Operativo
 - Allegato 3 – Comunicazioni e Responsabile di Contratto GU
 - Allegato 4 – Comunicazioni e Responsabile di Contratto IF

ARTICOLO 2

Definizioni

Ferme le definizioni già date in epigrafe nell'ambito della individuazione dei soggetti contraenti, i termini con l'iniziale maiuscola hanno nel presente contratto il significato di seguito indicato:

- a. **Binari del fascio base:** sono i binari di circolazione a termine dell'art. 4 Regolamento circolazione Treni;
- b. **Disposizioni di esercizio:** disposizioni che regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme nazionali di sicurezza;
- c. **Gestore dell'Infrastruttura (GI)** o Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (RFI): è definito ai sensi del decreto legislativo n. 112/15;
- d. **Gestore del Terminal:** il soggetto che coordina le attività di manovra e di handling del Terminal, facendo da tramite con i diversi operatori;
- e. **Impianto ferroviario:** struttura funzionale atta ad assicurare l'arrivo e la partenza dei treni ed, eventualmente, le operazioni di composizione degli stessi nonché il loro stazionamento;



- f. **Servizio di Manovra:** attività di unione e distacco di rotabili in genere ed esecuzione dei movimenti necessari per comporre e scomporre i treni, per spostare i rotabili da un posto all'altro di un impianto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, comprese tutte le operazioni all'uopo necessarie (aggancio, sgancio, collegamento freno continuo automatico, composizioni, scomposizioni, spostamenti, immobilizzazioni e disimmobilizzazioni del materiale rotabile, predisposizione dell'instradamento, etc.);
- g. **Manovra primaria:** operazioni di manovra atte allo spostamento di treni o convogli dai binari di circolazione al punto di presa e consegna e viceversa;
- h. **Manovra secondaria:** indica le operazioni di manovra necessarie al trasferimento di convogli o di carri dai binari di presa e consegna ai binari del terminale raccordato con l'infrastruttura ferroviaria, indicato dal Mittente quale origine o destinazione finale del trasporto e viceversa;
- i. **Manovra accessoria:** operazioni di manovra suppletive richieste dal Cliente o dai suoi incaricati al carico e/o scarico, nonché dai raccordati, o comunque necessarie, e non comprese nelle manovre primaria o secondaria, per operazioni di pesatura, taratura, per piazzamenti, per prelievi, per scarti o reintegri, per spostamenti interni al raccordo o spostamenti di carri nei punti di carico o scarico, per spostamenti e ricoveri di materiale rotabile, aggancio e sgancio locomotive titolari, apposizione e rimozione segnali di coda, ecc.;
- j. **Norme nazionali di sicurezza:** tutte le norme e standard nazionali contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, applicabili ad uno o più gestori dell'infrastruttura ed a più di una impresa ferroviaria;
- k. **Punto di Presa e Consegna:** indica il tratto di binario dell'impianto ferroviario nel quale il Mittente mette a disposizione le merci per il trasporto o restituisce i carri resi vuoti, o il Vettore consegna le merci al termine del trasporto o mette a disposizione i carri vuoti per il carico; è anche detto: binario (o binari) di presa e consegna;
- l. **Referente di manovra di IF:** persona indicata da IF a cui spetta il compito di interfacciarsi con il Referente di GU per la gestione operativa giornaliera;
- m. **Referente di manovra di GU:** persona indicata da GU a cui spetta il compito di interfacciarsi con il Referente di IF per la gestione operativa giornaliera;
- n. **Registro Disposizioni di Servizio:** documento emanato, per ogni impianto, dalle unità periferiche interessate del Gestore dell'Infrastruttura;
- o. **Responsabile del Contratto:** figura delle rispettive Parti a cui è attribuita la gestione operativa del contratto;
- p. **Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS):** l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un operatore ferroviario (RFI, IF, società di manovra, ecc.) al fine di mantenere e migliorare il livello di sicurezza in essere, anche mediante un sistema di monitoraggio per la misura del livello di applicazione delle norme;
- q. **Treno:** qualsiasi mezzo di trazione con veicoli (carri) che viaggia da una località di servizio (impianto) ad un'altra oppure che parte da una località di servizio per disimpegnare un servizio lungo la linea e fare ritorno nella località stessa;
- r. **ART (ovvero Autorità) :** Autorità di Regolazione dei Trasporti istituita ai sensi della legge n. 214 del 22.12.2011.
- s. **Gestore del servizio:** soggetto deputato alla gestione di uno o più servizi previsti dall'art 13 della Direttive 2012/34/UE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 112 - 2015 e successive modifiche, fatti salvi i casi di auto produzione negli impianti.



- t. **Compensorio Ferroviario:** insieme afferente ad un porto, un Interporto o una zona industriale/commerciale, costituito dagli impianti di servizio, dagli impianti raccordati, dagli analoghi impianti di proprietà del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e da una o più stazioni ferroviarie o impianti di interfaccia con rete ferroviaria nazionale, nonché dalle relative infrastrutture ferroviarie di collegamento.
- u. **Assemblea Compensoriale:** organo permanente, composto da tutti gli operatori compensoriali, deputato a deliberare ai fini del Regolamento Compensoriale della manovra Ferroviaria.
- v. **Regolamento Compensoriale della Manovra Ferroviaria (ovvero Re.co.maf):** istituto previsto ai sensi della misura 5 della delibera ART n. 18 del 10.02.2017 che disciplina le modalità di individuazione del Gestore Unico, le modalità per l'assunzione di decisioni organizzative e di pianificazione comuni in materia di manovra ferroviaria. Nonché disciplina i diritti e gli obblighi che gravano in capo al Gestore Unico, agli Operatori Compensoriali e agli eventuali operatori di manovra.
- w. **Operatore Compensoriale:** soggetto, pubblico o privato, proprietario di porzioni del compensorio ferroviario in cui si svolge sia attività di manovra che attività di movimentazione di merci (carico, scarico, trasbordo); qualora il proprietario di un'area ne abbia conferito o affidato il godimento ad altri soggetti, può delegare a costoro l'esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal Regolamento Compensoriale stesso.
- x. **Gestore Unico o GU:** il soggetto, qualora individuato dagli operatori compensoriali, al quale sono attribuite le funzioni relative alla commercializzazione ed eventualmente all'esercizio del servizio di manovra ferroviaria, relativamente al compensorio ferroviario.
- y. **Operatore del Servizio di Manovra:** un soggetto, qualora individuato dal Gestore Unico, al quale sono attribuite funzioni relative all'esercizio del Servizio di Manovra Ferroviaria, relativamente al compensorio ferroviario.

ARTICOLO 3

Oggetto del contratto

1. Terminali Italia :
 - a) svolge, direttamente o indirettamente, alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati, il Servizio di Manovra negli impianti ove è stato nominato GU (Bologna Interporto e Bari Lamasinata) relativamente alle tracce dei treni oggetto del contratto di utilizzo sottoscritto dalla IF con RFI.
 - b) commercializza, contrattualizza e fattura i servizi di manovra primaria ed accessoria nei terminal di RFI su mandato del GU Rete Rilve presso l'impianto ferroviario di Verona Q.E, relativamente alle tracce dei treni oggetto del contratto di utilizzo sottoscritto dalla IF con RFI.
 - c) La manovra secondaria nei raccordi è svolta e commercializzata su mandato del GU, dagli Operatori Compensoriali.
2. Alle condizioni e modalità previste dal presente contratto, GU si obbliga verso IF all'espletamento, del Servizio di Manovra dei treni in arrivo e in partenza dalla/e stazione/i. Ex delibera 18/17 ART, le prestazioni da prestare e da fatturare sono quelle riportate nel paragrafo 6.3.2. del Prospetto Informativo della Rete edizione dicembre 2012. Le tariffe e le tipologie dei servizi sono esplicitate per singolo impianto nell'All.1 Condizioni Economiche.
3. Sinteticamente il servizio oggetto del presente contratto è costituito da:
 - 3.1 Effettuazione di manovre nella stazione, tra il Fascio Base ed i fasci di binari, allacciati ai binari del fascio base stessi, atti al carico /scarico delle merci, nonché da e per il fascio di presa e consegna afferente alla stazione stessa; Effettuazione di manovre nella stazione, tra il Fascio Base ed i fasci di binari atti al carico/scarico delle merci, e di presa e consegna ai binari del terminale raccordato con l'infrastruttura ferroviaria;



- 3.2 Eventuale effettuazione di manovre al Fascio Base della stazione;
 - 3.3. Le manovre secondarie nei raccordi presso gli impianti di Bari Ferruccio, Bologna Interporto e Verona Q.E. servizi sono commercializzati e svolti dall'Operatore Comprensoriale operante;
 - 3.4. Sorveglianza dei passaggi a livello e degli attraversamenti in genere di strade pubbliche e private durante l'effettuazione di manovre;
 - 3.5 Effettuazione delle "prestazioni di manovre ferroviarie accessorie ai servizi di manovra" ove richieste dai clienti.
4. Le Parti prevedono un volume di produzione dei servizi pari a _____ coppie di treni/anno. Il presente contratto potrà formare oggetto di modifica, da concordarsi tra le Parti, qualora –nel corso di esecuzione del contratto medesimo- dovessero intervenire variazioni al previsto volume di produzione dei servizi nella misura di +/- il 10%.

ARTICOLO 4

Modalità di esecuzione del servizio – Comunicazioni

1. Le operazioni di manovra dovranno essere realizzate ai sensi della normativa vigente ed utilizzando personale in possesso delle specifiche abilitazioni inerenti alla condotta delle locomotive e quelle previste per la manovra, oltre ai requisiti psicofisici richiesti dalla Disposizione 55/2006 di RFI e/o dal D.Lgs 247/2010 e s.m.i..
2. Fermo restando che le comunicazioni tra GU ed IF sono regolati dalla nota emanata da RFI n. RFI-DPR/A0011/P/2013/0008493 del 20/11/2013 e s.m.i; le comunicazioni tra le Parti relative all'organizzazione, gestione ed esecuzione del Servizio di Manovra saranno gestite secondo quanto previsto dal Documento Organizzativo/Operativo relativo al Servizio di Manovra della località di servizio.

ARTICOLO 5

Obblighi di IF

1. IF si impegna a rispettare quanto previsto dal Documento Organizzativo/Operativo allegato al presente contratto.
2. IF è responsabile degli accertamenti previsti relativamente al materiale rotabile ed alla conformità del carico rispetto alle normative vigenti, è altresì responsabile delle prescrizioni tecniche da fornire al treno nonché delle informazioni da fornire a Gestore dell'Infrastruttura per il corretto svolgimento delle operazioni di rispettiva competenza.
3. IF si impegna a rispettare i termini, modalità e procedure previste nella nota RFI-DPR/A0011/P/2013/0008493 del 20/11/2013 e s.m.i al fine di permettere un corretto svolgimento del Servizio di Manovra.
4. IF si impegna a comunicare al GU entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il proprio Referente di manovra.
5. IF si obbliga a fornire al GU i necessari accordi con il/i Gestore/i del Terminal interessati (se diverso da GU) in ordine al ricevimento dei treni. La non accettazione di responsabilità sulla merce da parte del Gestore del Terminal non potrà mai implicare assunzione di responsabilità alcuna del GU sulla merce stessa.
6. IF si obbliga a pagare a TI i corrispettivi previsti dal presente contratto e suoi allegati, secondo i termini e le modalità concordate.

ARTICOLO 6

Obblighi di GU

1. GU deve fornire un sistema in termini di struttura, mezzi e personale adeguato a rispondere alle esigenze di produzione del servizio richiesto dall'IF, come previsto all'Allegato 1 e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 2.



2. Il GU si impegna a:
- a) trattare tutte le richieste di servizi di manovra che l'IF avvanzerà nell'arco di validità del presente contratto, evadendo le stesse compatibilmente alla tempistica per il rilascio delle tracce, associate al servizio di manovra, richieste nel contempo al GI;
 - b) eseguire il servizio di manovra nel rispetto della normativa vigente e secondo i termini, modalità e procedure previste nella nota RFI-DPR/A0011/P/2013/0008493 del 20/11/2013 e s.m.i.;
 - c) effettuare il servizio richiesto con la massima cura, perizia e diligenza;
 - d) individuare e comunicare ad IF entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il proprio Referente di Manovra (come definito alla lett. m) art. 2) per ogni impianto;
 - e) assicurare che il Referente della manovra garantisca la pronta reperibilità;
 - f) comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di IF ed alla struttura Gestione Sicurezza di IF qualsiasi incidente od inconveniente di esercizio durante l'espletamento delle attività di manovra per i treni di IF. Eventuali valutazioni circa la responsabilità saranno effettuate in contraddittorio.
 - g) consentire l'effettuazione di audit da parte di soggetti incaricati da IF e mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria.
3. Il GU sarà responsabile per ogni danno causato alla merce, all'IF o a terzi nell'esecuzione delle manovre affidate al medesimo, qualora il danno sia imputabile esclusivamente all'Operatore. In caso di danneggiamento, perdita o nella consegna della merce, il GU sarà responsabile nei casi e limiti previsti dalla COTIF-CIM.
4. Il GU assicura il rispetto di tutte le prescrizioni di legge per quanto attiene all'utilizzo del proprio personale, in particolare garantisce che il proprio personale impiegato nella prestazione dei servizi oggetto del presente contratto risulti regolarmente assunto e retribuito nel rispetto dei CCNL di categoria, nonché debitamente assicurato per gli infortuni sul lavoro. Il GU garantisce, altresì, che il personale anzidetto benefici della copertura contributiva di legge.

ARTICOLO 7

Obblighi di garanzia dei livelli di qualità del servizio

1. Ex misura 8.1 dell'allegato A della delibera 18/2017, prima dell'avvio del servizio il Gestore Unico (GU), le IF interessate, il GI e gli Operatori Comprensoriali, sottoscrivono il cd. Prospetto M53 integrato emesso da RFI, ovvero un documento in cui vengono riportati gli orari di arrivo e partenza dei treni, nonché declinate tutte le operazioni da svolgere dopo l'arrivo dei treni o prima della partenza degli stessi, con i relativi orari e le conseguenti rispettive responsabilità.
Il prospetto M53 integrato dovrà essere redatto con opportuno coinvolgimento del gestore del Terminal, evidenziando le finestre temporali previste per lo scarico/carico dei convogli.
D'intesa con le IF, il GU e RFI dovranno provvedere a individuare tre fasce orarie (punta, media e morbida) che identificheranno l'impianto in relazione al traffico programmato durante la giornata.
2. Ai sensi dell'articolo 6 del contratto, il GU deve garantire il rispetto di quanto pianificato nel prospetto M53 integrato svolgendo le operazioni di propria competenza al fine di garantire il trasferimento dei convogli nel Terminal per lo scarico della merce nei tempi stabiliti, ovvero l'estrazione degli stessi ed il posizionamento nei binari di stazione per la partenza come da orario programmato.
3. In ottemperanza agli obblighi previsti dalla Misura 9.1 dell'Allegato A) della Delibera 18/2017 dell'ART, presso gli impianti in cui è stato nominato quale Gestore Unico della Manovra o dove opera per conto del GU, Terminali Italia, si obbliga a garantire:



A) Pl'avvio delle operazioni finalizzate all'introduzione del treno nel Terminal entro un tempo massimo di 15 minuti*:

- in caso di arrivo puntuale del treno nella stazione di destinazione;
- in caso di ritardi nella stazione di destinazione contenuti rispettivamente entro**:
 - 15' nelle fasce orarie di punta;
 - 30' nelle fasce orarie medie;
 - 60' nelle fasce orarie di morbida.

* Fermo restando i tempi di inizio e termine dell'operazioni di manovra precedentemente concordati e previsti dall' M.53 Integrato d'impianto, i 15 minuti decorrono dal momento certificato nel mod.6a emesso da parte dell'Impresa Ferroviaria.

**Le fasce orarie di punta – media e morbida sopra indicate sono state determinate seguendo il Contratto Tipo tra il Gestore Unico della manovra e le IF pubblicato all'appendice 4 capitolo 5 del PIR 2017. Esse verranno rieverificate e concordate con RFI e le IF, nell'ambito dei singoli RECOMAF d'impianto previsti dalla delibera 18/2017 ART, che determineranno modalità e ruoli del servizio di manovra a partire dal cambio orario ferroviario dicembre 2017.

Tabella 1		FASCE ORARIE PER IMPIANTO	
BARI LAMASINATA			
a)	PUNTA	dalle ore 06.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00	
b)	MEDIA	dalle ore 12.00 alle ore 17.00	
c)	MORBIDA	dalle ore 20.00 alle ore 22.00	
BOLOGNA INTERPORTO			
a)	PUNTA	dalle ore 05.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00	
b)	MEDIA	dalle ore 10.00 alle ore 16.00	
c)	MORBIDA	dalle ore 22.00 alle ore 05.00	
VERONA QUADRANTE EUROPA			
a)	PUNTA	dalle ore 18.00 alle ore 9.00	
b)	MEDIA	dalle ore 9.00 alle ore 13.00	
c)	MORBIDA	dalle ore 13.00 alle ore 18.00	

N.B. Le fasce orarie si intendono riferite solo ai giorni ed agli orari in cui è prevista l'erogazione del servizio di manovra così come da PIR vigente

- B)** l'avvio delle operazioni volte all'estrazione del treno ed il successivo piazzamento in stazione (per le eventuali operazioni tecniche propedeutiche alla partenza) nel rispetto della tempistica definita nel prospetto M53 integrato, certificata dal mod. 6b.
- C)** Per le tracce programmate in gestione operativa, preventivamente concordate tra IF e il GU, tale ultimo si obbliga ad effettuare le operazioni di manovra entro un massimo di 90' rispetto a quanto certificato nei modd. 6a (messa a disposizione materiale) e 6b (consegna materiale) emessi.



4. Terminali Italia pubblica sul proprio sito internet il sistema di garanzia dei livelli di qualità del servizio e le penali.

ARTICOLO 8

Penali

1. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti al precedente art. 7, comporterà per il Gestore Unico una corresponsione all'IF o ad altro soggetto richiedente le operazioni di manovra, a titolo di penale, di una somma pari al 10% dei corrispettivi (coefficiente 3 o coefficiente 4) relativi al servizio di manovra ferroviaria.
In tutti i casi previsti all'art. 7.3 (A-B-C), nessun addebito potrà essere imputato a GU qualora il GU dimostri che il mancato espletamento delle operazioni nei tempi previsti sia dovuto a cause non riconducibili a responsabilità del GU medesimo.
Inoltre, nel caso sub 7.3 A), nessun addebito potrà essere imputato a GU, anche nel caso di ritardi in arrivo del treno nella stazione di destinazione oltre le soglie temporali stabilite nelle fasce ex tabella 1 sopra indicata.
2. IF si impegna a verificare lo stato dei treni in partenza.
3. Le Parti stabiliscono che le penali non possono essere unilateralmente applicate ma è necessario - sulla base della procedura descritta al successivo comma 5 - un preventivo confronto tra le stesse ed una valutazione congiunta delle cause e delle responsabilità che potrebbero determinare l'applicazione delle penali. Le Parti comunque ribadiscono che TI non sarà ritenuta responsabile se il ritardo o la soppressione del treno saranno dovuti a causa ad essa non imputabile.
4. In tale contesto, verificandosi ritardi e/o disservizi nel Servizio di Manovra, IF terrà conto della situazione operativa in essere quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardi treni in arrivo, effettuazione straordinari, livello di occupazione dei binari del fascio base e dei terminal, indisponibilità del locomotore di manovra per causa non addebitabile a TI, ecc.
5. Le Parti convengono che le penali per ritardi e/o inadempienze nel Servizio di Manovra potranno essere applicate da IF a TI solo adottando la seguente procedura:
 - entro 48 ore dall'evento, IF attraverso il proprio Referente convoca il Referente TI per la discussione dei fatti dopo avergli segnalato l'evento;
 - contestazione scritta e circostanziata dell'addebito da parte di IF non oltre dieci giorni dall'evento;
 - risposta scritta di TI alla contestazione presentata da IF entro dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione;
 - eventuale applicazione della penale da parte di IF a TI con motivazione, se TI non avesse risposto alla contestazione entro i termini suddetti o le motivazioni prodotte non fossero oggettivamente valide.
6. TI non sarà mai ritenuta responsabile se il ritardo o la soppressione del treno o il disservizio dipendesse da responsabilità di terze parti, (quali ad esempio l'impresa ferroviaria di trazione o il proprietario dell'infrastruttura) o da causa di forza maggiore delle quali viene fatto di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo:
 - calamità naturali;
 - scioperi nazionali o locali o aziendali;
 - interruzione della circolazione o dei binari raccordati.
7. TI per tutta la durata di eventuali scioperi si impegna a garantire la messa in sicurezza delle merci pericolose ed ad informare tempestivamente IF degli scioperi programmati.



8. Eventuali extracosti a carico di TI che dovessero derivare da responsabilità da parte dell'IF stessa o di un suo fornitore o dante causa, come, ad esempio il dover effettuare il servizio di manovra oltre l'orario concordato per ritardi nella consegna del treno, saranno risarciti dalla IF a TI dietro presentazione da parte della stessa delle evidenze degli extracosti stessi (ad es. prestazioni straordinarie da parte di personale di TI o di terzi derivanti dal ritardo; costi diretti e/o indiretti derivanti dal ritardo etc etc) seguendo la medesima procedura di cui al precedente punto 5.
9. L'applicazione delle penali così determinate saranno comunicate tra le parti per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC. Il pagamento delle penali avverrà tramite fattura inviata a Terminali Italia.

ARTICOLO 9

Orario di servizio

1. L'orario di servizio è stabilito dagli allegati. Inoltre l'attività sarà sospesa nei giorni festivi di cui al successivo punto.
2. Sono considerate festività: 1° gennaio, 6 gennaio, domenica e lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 9.1 e 9.2 ulteriori periodi di sospensione dell'attività saranno comunicati da GU ad IF con almeno 24 ore di anticipo.
4. Per esigenze straordinarie, IF può richiedere a GU con almeno 24 ore di anticipo, servizi di manovra eccezionali alle condizioni del presente contratto, riconoscendo il corrispettivo previsto nelle condizioni economiche allegate.

ARTICOLO 10

Durata del contratto –Recesso - Risoluzione Espressa- –Sospensione temporanea del servizio

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino al cambio orario dell'anno successivo e sarà rinnovato di anno in anno qualora nessuna delle parti invii all'altra comunicazione contraria al rinnovo per raccomandata AR o via PEC.
2. Anche in caso di rinnovo tacito del contratto, ex delibera 96/15 le condizioni economiche hanno comunque durata di un solo anno sino al cambio orario ferroviario. Le variazioni annuali delle condizioni economiche così come previste dalla delibera 96/15 verranno comunicate e pubblicate sul sito del GU entro i tempi previsti dalla delibera stessa.
3. L'IF ha la facoltà di recedere in qualunque momento dal presente contratto dandone un preavviso scritto al GU di almeno quindici giorni. Tuttavia in tal caso l'IF sarà l'obbligata corrispondere comunque al GU, a titolo di penale, il valore del contratto per i servizi di manovra programmati nei due mesi successivi alla data di efficacia del recesso ovvero -se inferiore ai due mesi- nel periodo di tempo intercorrente tra l'efficacia del recesso e la scadenza naturale del contratto.
4. Il contratto si intenderà risolto di diritto, oltre che per quanto previsto ex artt. 14 e 15 delle Condizioni Generali di Contratto, anche nei seguenti casi:
 - fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale alla quale venga sottoposta una delle parti;
 - cessazione dell'attività di una delle parti;
 - perdita da parte di TI del ruolo di Gestore Unico della Manovra. In caso di servizio prestato in più impianti, la risoluzione s'intenderà parziale per i soli impianti in cui TI perdesse il ruolo di GU, mentre il contratto resterà in vigore per gli impianti il cui TI mantiene il ruolo di GU;
 - cessazione per qualsiasi motivo il contratto di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria tra IF ed RFI per l'orario di servizio dell'anno di riferimento del presente contratto;



5. oltre a quanto previsto al successivo art. 11.8, il contratto s'intenderà sospeso automaticamente senza penali, qualora Terminali Italia, per cause non dipendenti dalla medesima, non possa disporre dei binari necessari all'espletamento del servizio per manutenzioni ordinarie/straordinarie all'armamento o al piazzale e nei casi di lavori di ammodernamento o rifacimento degli stessi. Eventuali sospensioni del servizio verranno prontamente comunicate alle IF.

ARTICOLO 11

Corrispettivi e Pagamenti

1. Il corrispettivo, distinto per singolo impianto, dovuto da IF per le prestazioni del Servizio di Manovra rese da TI è determinato nell'allegato delle condizioni economiche.
2. Per i servizi di manovra richiesti per esigenze straordinarie si rinvia a quanto previsto nell'allegato delle condizioni economiche.
3. TI effettuerà la rendicontazione dei servizi di Manovra effettuati per ciascun impianto con cadenza mensile e provvederà a comunicare a IF tale rendiconto entro il giorno 10 del mese successivo rispetto a quello di riferimento.
4. TI entro il 10 del mese successivo rispetto a quello di riferimento fattura le prestazioni rese a IF.
5. Gli importi dovranno essere corrisposti dall'IF a mezzo Bonifico Bancario sul conto corrente intestato al GU così come rappresentato in fattura entro il termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della relativa fattura.
6. Il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni deve intendersi espressamente convenuto tra le Parti ai sensi dell'art. 4, comma 3, 1° periodo, D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
7. In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 5, comma 1, 2° periodo, D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.
8. In caso di ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il GU, fermo restando il suo diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista ex art.14 delle condizioni generali di contratto, avrà la facoltà di sospendere; fino all'effettivo pagamento ex art. 1460 del Codice Civile l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, fatto salvo il diritto alla corresponsione di quanto dovuto per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 12

Aggiornamento dei prezzi

1. Gli importi di cui all'Allegato Condizioni Economiche, oltre che per le disposizioni regolamentari in merito ai sistemi tariffari dei servizi regolati, saranno comunque soggetti a revisione in relazione alla variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) riferito all'anno precedente. (dal 1 -01 al 31-12 di ogni anno)
2. Il primo aggiornamento avverrà a partire dal 1-01-2019 e sarà riferito al periodo dal 1-01-2018 al 31-12-2018.

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di sicurezza

1. Il GU s'impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto della legislazione nazionale in materia di sicurezza ferroviaria e delle norme, direttive, decreti e standard tecnici emanati dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF). Nelle more del processo di ottenimento, già avviato, del proprio certificato di sicurezza presso l'ANSF Terminali Italia opera sotto la responsabilità del Certificato di Sicurezza di RFI.
2. Il GU è tenuto ad osservare ed a far osservare al proprio personale per l'esecuzione del servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni, di sicurezza e di igiene del lavoro.



3. Il GU si impegna altresì a cooperare alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed a comunicare tempestivamente all'IF e al proprietario/gestore degli ambienti di lavoro, i rischi introdotti.
4. L'IF, oltre a garantire anche per conto del proprio personale il rispetto di tutte le norme, disposizioni, prescrizioni di legge per l'esecuzione del servizio, si impegna a comunicare particolari precauzioni che dovessero essere adottate in funzione del contesto di riferimento, della tipologia di merci e di quant'altro necessario e/o opportuno per l'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 14

Responsabilità - Polizza assicurativa

2. GU è responsabile nei confronti di IF e di terzi per tutti i danni o costi derivanti da propria responsabilità o di suoi terzi fornitori e/o subappaltatori. (ad esempio, urto da manovra)
2. IF è responsabile nei confronti del GU e di terzi per tutti i danni o costi derivanti da propria responsabilità o di suoi terzi fornitori e/o subappaltatori. (ad esempio manutenzione carri da cui derivi uno svio).
3. Entrambe le parti dichiarano e comunicano entro 10 giorni dalla stipula del presente accordo che sono dotate rispettivamente di una polizza per la responsabilità civile verso terzi. Detta polizza sarà efficace per tutto il periodo di durata del contratto, comprese eventuali proroghe, con un massimale non inferiore a € 50milioni per evento, senza limiti annui di ripetizione dell'evento stesso. Essa conterrà l'obbligo di tenere indenne la parte di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali perdite economiche e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di fatti derivanti da propria responsabilità e/o accidentali nell'ambito delle proprie competenze, verificatisi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.
4. La polizza dovrà essere stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, avente rating non inferiori a uno tra: "A3" per Moody's ; "BBB" per Standard & Poor's ; "A-" per Fitch.
Eventuali scoperti e franchigie si intendono a completo carico di ognuna delle parti.
5. La polizza di entrambe le parti dovranno prevedere con una chiara e specifica clausola che sono considerati terzi anche:
 - L'IF, Terminali Italia ed i propri dipendenti o agenti;
 - L'ODM, se nominato dal GU, ed i suoi dipendenti o agenti;
 - I proprietari delle merci e delle UTI trasportate;
 - I proprietari dei carri e delle locomotive.
 - altri soggetti, i loro dipendenti e agenti, se operanti presso il terminal

ARTICOLO 15

Comunicazioni e Responsabile di contratto

1. Le parti comunicano i rispettivi Recapiti e Responsabili di contratto (allegati 3 e 4) ai quali competono l'esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente contratto.
2. Il Responsabile del Contratto avrà la funzione di coordinare e gestire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e di mantenere i rapporti con l'altra Parte.
3. Eventuali cambiamenti dovranno essere tempestivamente comunicati all'altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC e diverranno efficaci dal momento del ricevimento di questa.



ARTICOLO 16

Divieto di Cessione

1. È fatto espresso divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il diritto della parte non inadempiente al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 17

Domicilio dell'IF

1. Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, l'IF dichiara il proprio domicilio in _____.
2. Non saranno opponibili a TI eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio di TI medesima.

ARTICOLO 18

Legge applicabile, controversie e foro competente

1. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa rinvio al codice civile ed alla regolamentazione vigente in materia.
2. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del presente Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall'IF derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 19

Spese di stipulazione e regime fiscale

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
2. Tutte le spese di registro, bollo e scritturazione del presente contratto, inclusi gli allegati e le copie occorrenti, nonché di tutti gli atti sottoscritti dalle Parti in corso di esecuzione sono a carico dell'IF.

ARTICOLO 20

Codice etico

1. L'IF dichiara di avere preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane pubblicato sul sito internet di Terminali Italia di conoscerne nel dettaglio i contenuti e si impegna anche per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e sub contraenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile – ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti.
2. In caso di violazione del suddetto impegno sarà facoltà di TI risolvere di diritto il presente Atto, ai sensi dell'art. 1456 c.c, mediante dichiarazione unilaterale di TI medesima, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 21

Trattamento dati personali

1. In conformità alle disposizioni previste dal d. lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come modificate dall'art. 40, l. 214/2011, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori di TI e IF eventualmente forniti in



relazione all'esecuzione del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati, -anche con strumenti informatici nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità- da TI e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

ARTICOLO 22

Trasparenza dei prezzi

1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
 - si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1456 c.c., per fatto e colpa della parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellata dall'albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 23

Clausola di rinvio

1. Oltre a quanto previsto al precedente art.18, per tutto quanto non ripetuto o previsto nel presente articolato, si rimanda alle norme contenute nelle Condizioni Generali di Contratto di cui tale documento costituisce allegato.

Roma li 07/12/2017

Terminali Italia S.r.l.

TERMINALI ITALIA S.r.l.
l'Amministratore Delegato

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art 1341-1342 C.C., dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente gli articoli: 1 Premesse ed allegati; 2 Definizioni; 3; Oggetto del contratto 4. Modalità di esecuzione del servizio - Comunicazioni 5 Obblighi di IF; 6 Obblighi di GU; 7 Obblighi di garanzia dei livelli di qualità del servizio ;8 Penali; 9 Orario di servizio; 10 Durata del contratto -Recesso - Risoluzione Espressa- -Sospensione temporanea del servizio; 11 Corrispettivi e Pagamenti; 12 Aggiornamento dei prezzi; 13 Disposizioni in materia di sicurezza; 14 Responsabilità - Polizza assicurativa; 15 Comunicazioni e Responsabile di contratto; 16 Divieto di Cessione; 17 Domicilio dell'IF; 18 Legge applicabile, controversie e foro competente; 19 Spese di stipulazione e regime fiscale; 20 Codice etico; 21 Trattamento dati personali; 22 Trasparenza dei prezzi; 23 Clausola di rinvio

Terminali Italia S.r.l.

TERMINALI ITALIA S.r.l.
l'Amministratore Delegato